



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente le tasse di concessione dell'attinenza comunale

(del 19 gennaio 2010)

IL MUNICIPIO DI ALTO MALCANTONE

- richiamato l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- considerato l'art. 20 della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005 (LCCit) e il regolamento d'applicazione della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 10 ottobre 1995 e successiva modifica del 25 gennaio 2006;
- visti gli art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC) e 44 del relativo regolamento d'applicazione (RALOC) del 10 marzo 1987;

decide:

il prelievo delle seguenti tasse per la concessione dell'attinenza comunale:

- pratiche di naturalizzazione ordinaria per stranieri – con esame	CHF 765.00
- pratiche di naturalizzazione ordinaria per stranieri – senza esame	CHF 590.00
- pratiche di naturalizzazione agevolata per stranieri	CHF 290.00
- pratiche di naturalizzazione ordinaria per confederati – con esame	CHF 740.00
- pratiche di naturalizzazione ordinaria per confederati – senza esame	CHF 565.00
- pratiche di naturalizzazione agevolata per confederati	CHF 270.00
- ripetizione esami	CHF 150.00

Le domande di reintegrazione nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, come pure quelle di rinuncia alla cittadinanza ticinese o ad una delle attinenze ticinesi possedute, nonché le procedure di concessione della cittadinanza agevolata a livello federale, che si limitano alla sola consegna degli specifici formulari, non sono soggette al prelievo di tasse.

I casi particolari che richiedono un maggior impegno potranno subire un adeguamento rispetto alla tariffa di base, in ragione di CHF 50.00 l'ora.

I coniugi che presentano congiuntamente la domanda sono tassati individualmente, mentre i figli compresi nella procedura di concessione della cittadinanza dei genitori sono esenti da tasse.

La tassa relativa alle domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale, mentre per la



domanda in via agevolata la stessa deve essere pagata prima della valutazione da parte del Municipio.

Le stesse sono dovute anche in caso di rifiuto dell'attinenza comunale o di ritiro della domanda nel corso della procedura.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 22 gennaio al 5 febbraio 2010.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Curzio Sasselli



Il Segretario

Mirko Tamagni

6937 Breno, 21 gennaio 2010
Ris. mun. no. 19/2010